

Tabella esplicativa Emendamenti Commissione AC 1920 – Destinazione Italia

Art.	Testo Vigente	Emendamento	Motivazione	Proponente						
Art. 2, c. 1 agg.		<p style="text-align: center;">ART. 2</p> <p>Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:</p> <p>1-bis. E' escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 100% del valore degli investimenti necessari per acquisire non meno del 80% del capitale sociale di una startup innovativa ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, fatti a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p>1-ter. L'incentivo fiscale di cui al comma 1-bis è revocato se la partecipazione è ceduta a terzi prima che siano trascorsi tre periodi di imposta a partire dalla data di assunzione della partecipazione.</p> <p>1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 137 milioni di euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.</p> <p>2.55</p>	<p>Agevolazione dell'acquisizione di Startup innovative</p> <p>Creazione di un mercato delle startup per incentivare creazione di nuove imprese giovanili, favorire l'occupazione giovanile, favorire il trasferimento tecnologico e l'ammodernamento delle imprese.</p> <p>La perdita di gettito è stimata nel triennio come segue: <i>(milioni di euro)</i></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">2016</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-136,5</td> <td style="text-align: center;">-78,0</td> <td style="text-align: center;">-78,0</td> </tr> </table>	2014	2015	2016	-136,5	-78,0	-78,0	Quintarelli
2014	2015	2016								
-136,5	-78,0	-78,0								
Art. 5, c. 6 agg.		<p style="text-align: center;">ART. 5</p> <p>Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:</p> <p>6-bis. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2014-2016, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa, qualora ricorrano le seguenti condizioni:</p> <p>a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;</p> <p>b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;</p>	<p>Incentivazione dello sviluppo dell'eCommerce internazionale PMI:</p> <p>Ammodernamento delle attività commerciali delle imprese tramite detassazione dei ricavi del commercio elettronico internazionale delle micro e piccole imprese.</p> <p>La perdita di gettito è stimata nel triennio come segue: <i>(milioni di euro)</i></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">2016</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-75,9</td> <td style="text-align: center;">-43,1</td> <td style="text-align: center;">-43,1</td> </tr> </table>	2014	2015	2016	-75,9	-43,1	-43,1	Quintarelli
2014	2015	2016								
-75,9	-43,1	-43,1								

Tabella esplicativa Emendamenti Commissione AC 1920 – Destinazione Italia

		<p>c) l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.</p> <p>Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2014.</p> <p>6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.</p> <p>6-quater. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutate in 76 milioni di euro per il 2014 e in 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>5.37</p>		
Art. 5, c. 6 agg.		<p style="text-align: center;">ART. 5</p> <p>Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:</p> <p>6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i pagamenti effettuati utilizzando carte di debito operanti su circuiti nazionali fino all'importo massimo di 25 euro per transazione e per cumulativi 50 euro giornalieri sono effettuati senza l'immissione del codice di identificazione personale (PIN).</p> <p>5.38</p>	<p>Incentivazione all'uso di strumenti di pagamento elettronici per microtransazioni finalizzato a determinare un aumento della consuetudine a pagamenti elettronici e conseguentemente al commercio elettronico, sviluppo di tecnologie antifrode e all'emersione di pagamenti in nero</p> <p>L'emendamento non sembra comportare perdita di gettito per l'erario né maggiori oneri per le banche per le relative transazioni, tenuto conto che, in linea generale, la quasi totalità degli Istituti di credito emittenti carte non percepiscono proventi sulle singole operazioni compiute dai clienti ma, dagli stessi, solo un canone annuale.</p>	Quintarelli
Art. 6, c. 3		<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p>Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:</p>	<p>Agevolazione donazioni PC a scuole ed enti di interesse sociale</p>	Quintarelli

Tabella esplicativa Emendamenti Commissione AC 1920 – Destinazione Italia

agg.		<p>3-bis. Al comma 2 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">o-ter) la cessione a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e agli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avente per oggetto apparecchiature informatiche funzionanti, fisse o portatili, alla cui produzione o al cui scambio non è diretta l'attività del cedente, per un ammontare pari al 50% del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 30 mesi prima dal momento della cessione, pari al 40% del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 36 mesi prima dal momento della cessione, pari al 30% del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 42 mesi prima dal momento della cessione e pari al 20% del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 48 mesi prima dal momento della cessione, e comunque complessivamente non superiore all' uno per cento del reddito d'impresa dichiarato.</p> <p>Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che il soggetto beneficiario, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza</p>	<p>Si vuole favorire la dotazione delle scuole di Personal Computer con un costo di acquisizione frazionato rispetto al prezzo di vendita dei personal computer.</p> <p>L'emendamento vuole introdurre gli strumenti normativi idonei a semplificare la cessione a titolo gratuito di PC usati (ma ancora utilizzabili) da parte delle aziende alle scuole o enti di interesse sociale, senza oneri aggiuntivi per le aziende donanti.</p> <p>I beneficiari della norma sono le scuole di ogni ordine e grado e tutto il settore non-profit.</p> <p>Il provvedimento ipotizzato deve poter generare effetti a breve termine, a partire dalla sua entrata in vigore.</p> <p>La ricaduta del provvedimento è da ricercarsi in un ammodernamento della dotazione informatica delle scuole Italiane a fronte di un'abolizione dell'iva sulla cessione di tali strumentazioni, in quanto trattasi di beni già ammortizzati.</p> <p>È necessario rimuovere gli ostacoli presenti nella normativa esistente, introducendo un vantaggio fiscale per le aziende che intendono cedere gratuitamente un computer o device di rete da dismettere a fronte dell'acquisto di un nuovo PC, legando la cessione del vecchio PC a un opportuno processo di "refurbishment" e di riconfigurazione.</p> <p>La proposta prevede di inserire le donazioni di PC al settore sociale tra le attività che possono beneficiare della normativa sulle erogazioni liberali alle Onlus o alle scuole (art. 100, TUIR, DPR n. 917/86). Secondo questa norma, le donazioni aziendali agli enti di utilità sociale possono essere dedotte dalle imposte dirette fino a concorrenza del 2% del reddito dichiarato. La norma proposta lega il valore della donazione non al valore residuo del PC usato (stimabile in gran parte dei casi pari a zero), bensì ad una percentuale al costo d'acquisto del PC.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">PC usato da...</td> <td style="padding-right: 10px;">Valore</td> <td style="padding-right: 10px;"></td> <td>donazione</td> </tr> <tr> <td>24 a 30 mesi</td> <td>50%</td> <td>val.</td> <td>d'acquisto</td> </tr> <tr> <td>30 a 36 mesi</td> <td>40%</td> <td>val.</td> <td>d'acquisto</td> </tr> <tr> <td>36 a 42 mesi</td> <td>30%</td> <td>val.</td> <td>d'acquisto</td> </tr> </table>	PC usato da...	Valore		donazione	24 a 30 mesi	50%	val.	d'acquisto	30 a 36 mesi	40%	val.	d'acquisto	36 a 42 mesi	30%	val.	d'acquisto
PC usato da...	Valore		donazione																
24 a 30 mesi	50%	val.	d'acquisto																
30 a 36 mesi	40%	val.	d'acquisto																
36 a 42 mesi	30%	val.	d'acquisto																

Tabella esplicativa Emendamenti Commissione AC 1920 – Destinazione Italia

		<p>dei benefici fiscali previsti dal presente articolo, realizzi l'effettivo utilizzo diretto.</p> <p>3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni correnti relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.</p> <p>6.57</p>	<p style="text-align: center;">42 a 48 mesi 20% val. d'acquisto</p> <p>Si tratta di una curva che avvantaggia le cessioni di PC usati da pochi anni (tra 2 e 4)</p> <p>Le donazioni di PC dovranno essere conteggiate entro un tetto, pari all'1% del reddito d'impresa dichiarato, diverso (aggiuntivo) rispetto a quello considerato per tutte le altre erogazioni liberali.</p> <p>La perdita di gettito sembrerebbe minimale tenuto conto che tali beni oggetto di devoluzione gratuita sarebbero già stati completamente ammortizzati:</p> <p>Il valore dell'apparecchiatura a volte è pari a zero in altre è un costo per la scomposizione e recupero materie prime.</p> <p>Rende funzionante ed utilizzabile un'apparecchiatura usata è un costo e l'attività di refurbishment va quantificata economicamente. Gli interventi hardware avvengono sostituendo i dischi e/o aumentando le memorie</p> <p>VANTAGGI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impiego di personale disagiato e non nella fase di refurbishment • Creazione di posti di lavoro • Ammodernamento del parco installato per le aziende • Aumento di gettito fiscale da IVA e imposte dirette ricevuto dai produttori di PC • Allestimento di aule informatiche con apparecchiature ancora abbondantemente valide ed efficienti, a costo quasi nullo. 	
Art. 6, c. 4 sost.	<p style="color: red;">4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="color: red;">a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;</p>	ART. 6	<p>L'emendamento interviene su una previsione di riduzione dei canoni stabiliti dall'Allegato 10 del Codice delle Comunicazioni a favore degli operatori di minore dimensione.</p> <p>L'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 6 del decreto Destinazione Italia prevede di fatto che i contributi che gli operatori pagano non siano commisurati alla dimensione del mercato in cui operano ma al numero dei loro abbonati. Tale norma, oltre a far risparmiare pochi euro a qualche</p>	Quintarelli
		<p>Sostituire il comma 4 con il seguente:</p> <p>4. All'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente punto :</p> <p>“4) su un territorio fino a 50.000 abitanti, nulla è dovuto.”:</p>		

Tabella esplicativa Emendamenti Commissione AC 1920 – Destinazione Italia

	<p>b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;</p> <p>c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;</p> <p>d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».</p>	<p>6.58</p>	<p>operatore, non stimola alcun effetto virtuoso. L'emendamento proposto non produce una riduzione di gettito per lo Stato intervenendo su reti di nuova realizzazione, favorisce gli operatori di dimensione minore nella nuova infrastrutturazione di centri fino a 50.000 abitanti, dove risiede oltre la metà della popolazione italiana e la maggioranza delle imprese.</p>	
<p>Art. 6, c. 14 agg.</p>		<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p>Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:</p> <p>14-bis. Al comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono premesse le seguenti parole "Fermo quanto disposto dal successivo comma 3,".</p> <p>6.59</p>	<p><i>D.Lgs. 22-1-2004 n. 42</i> <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.</i> Articolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione</p> <p>1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. <p>2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.</p> <p>3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.</p> <p>4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità</p>	<p>Quintarelli</p>

Tabella esplicativa Emendamenti Commissione AC 1920 – Destinazione Italia

			<p>che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.</p> <p>5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.</p> <p>6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.</p>	
Art. 6, c. 14 agg.		<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p>Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:</p> <p>14-bis. Al comma 3 dell'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole "richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti "richieste da chiunque per qualsiasi finalità, ad esclusione dell'uso commerciale. Con separati decreti, il Ministero può definire specifiche modalità applicative per determinati utilizzi."</p> <p>6.60</p>	v. sopra	Quintarelli
Art. 6, c. 14 agg.		<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p>Dopo il comma 14 aggiungere il seguente</p> <p>14-bis. All'articolo 109 le parole "Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:" sono sostituite dalle seguenti "Qualora la concessione, nei limiti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:"</p> <p>6.61</p>	<p><i>D.Lgs. 22-1-2004 n. 42</i> <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.</i> Articolo 108 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali 1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.</p>	Quintarelli
Art. 9, c. 3	1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima	<p style="text-align: center;">ART. 9</p> <p>Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il</p>	Nell'attuale testo dell'articolo 9 di Destinazione Italia è previsto un credito di imposta per l'acquisto	Quintarelli Librandi

Tabella esplicativa Emendamenti Commissione AC 1920 – Destinazione Italia

<p>programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, è disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.</p> <p>2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell'ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, è pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni.</p> <p>3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.</p> <p><i>Omissis....</i></p>	<p>seguente:</p> <p>“Sono esclusi gli acquisti già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.”</p> <p>9.17</p>	<p>di libri in formato cartaceo, escludendo l'acquisto di libri in formato digitale. Tale norma è discriminante delle nuove forme di pubblicazione. L'emendamento consente di includere nel sostegno alla lettura anche l'acquisto di libri in formato digitale, non solo cartaceo.</p> <p>Con tale emendamento non si rischia di aiutare le piattaforme internazionali a scapito degli editori italiani, perchè l'incentivo e' per l'acquisto di libri (quindi proprieta' di un bene), non per la sottoscrizione di licenze d'uso (quindi un servizio), come sono invece tutti i libri digitali venduti dalle piattaforme internazionali che sono pertanto implicitamente esclusi, senza bisogno di scrivere un vincolo anti-digitale.</p>	<p>Cesaro Causin</p>
--	---	---	----------------------